Raiffeisen

FOGLIO INFORMATIVO

Cessione di credito d'imposta

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA RAIFFEISEN TURES-AURINA SOCIETA' COOP. - SEDE CAMPO TURES
VIA VALLE AURINA 20 - 39032 - CAMPO TURES
Tel: 0474/673000
Fax: 0474/673190
PEC: pec08285@raiffeisen-legalmail.it
Sito internet: www.raiffeisen.it/rta
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche della Banca d'Italia: membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 415/96

CHE COS'È LA CESSIONE DI UN CREDITO D'IMPOSTA?

La cessione di un credito d'imposta è un contratto mediante il quale il cedente trasferisce al cessionario il credito d'imposta da questi maturato nei confronti dello Stato.
I contribuenti possono utilizzare la detrazione d'imposta ovvero il credito d'imposta acquisito a fronte di interventi edilizi ai sensi dell'art. 119, art. 119-ter in combinato disposto con l'art. 121 del Decreto Rilancio n. 34 del 2020, convertito dalla Legge n. 77 del 2020, come segue:

- In detrazione delle proprie imposte sui redditi;
- Sconto in fattura applicato direttamente dal fornitore;
- Cessione del credito d'imposta a terzi.

Per effetto della stipula del contratto di cessione, il cedente trasferisce *pro solvendo* il proprio credito d'imposta alla Banca dietro corrispettivo del prezzo di acquisto. Il contratto di cessione non esplicherà i propri effetti fino a quando il cedente non avrà esercitato l'opzione per la cessione del credito d'imposta dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate ("*comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica*") e la Banca non avrà potuto prendere visione del trasferimento del credito d'imposta nel proprio "'cassetto fiscale" avendone data relativa accettazione.

L'opzione per la cessione del credito d'imposta può essere esercitata anche a stato avanzamento lavori (SAL). In caso di interventi per cui venga riconosciuto il Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, laddove ciascuno dovrà essere riferito ad almeno il 30% dell'importo complessivo dei lavori.

Al momento della stipula del contratto, il cedente dichiara (I) che gli interventi sono stati eseguiti a regola d'arte, nonché di aver raccolto tutti i documenti, certificati e dichiarazioni relativi al progetto di costruzione, correttamente rilasciati, (II) di essere l'unico ed esclusivo titolare del credito d'imposta, (III) l'esistenza del credito d'imposta, privo di vincoli, obblighi e restrizioni, (IV) di non aver ceduto né di voler cedere il suddetto credito a terzi, ovvero (V) di non far valere l'importo della detrazione fiscale in detrazione delle proprie imposte sui redditi, né di aver optato per uno "sconto in fattura", operato dall'esecutore dei lavori (VI) di aver usufruito, per spese che potrebbero ricadere nell'ambito applicativo di più agevolazioni, di una sola agevolazione fiscale.

Il prodotto è riservato ai seguenti soggetti:

- Condomìni
- Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni
- Istituti autonomi case popolari (IACP)
- Imprese
- Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- Associazioni e società sportive dilettantistiche

DI QUALI CREDITI D'IMPOSTA SI TRATTA?

Il Decreto Rilancio n. 34 del 2020, convertito dalla Legge n. 77 del 2020, prevede un aumento dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute a fronte di specifici interventi (*ad esempio, lavori di risanamento energetico, recupero, isolamento termico, sostituzione di impianti di riscaldamento, installazione di impianti fotovoltaici e punti di ricarica per veicoli elettrici, sicurezza sismica, ecc*.)
In aggiunta alle agevolazioni già esistenti, come il cosiddetto "Ecobonus" ai sensi degli artt. 14, 16, 16bis e 16ter del D.L. n. 63 del 2013, modificato con legge n. 234/2021, ovvero il cosiddetto "Bonus Facciate" ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e successive modifiche, è stato previsto, in particolare, che le spese sostenute da condomìni, persone fisiche, ecc. nel periodo dal 1° luglio 2020, a certe condizioni, al 31 dicembre 2025, possano essere dedotte dall'imposta fino ad una percentuale pari al 110% per un arco temporale di 5 o 4 anni (il c.d. "Superbonus").
Per spese che potrebbero ricadere nell'ambito applicativo di più agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi di una sola agevolazione fiscale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

DESCRIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA	VALORI MINIMI DEL CORRISPETTIVO
„Superbonus 110%" per interventi in ambito energetico ai sensi dell'art. 119, co. 1 e 2 del D.L. n. 34/2020	Euro 90 per Euro 110
„Ecobonus" dal 50% all'85% per interventi di efficienza energetica ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 63/201	Euro 70 per Euro 100
„Bonus Facciate" 90% o, a partire dal 2022, 60% per interventi di restauro/pulitura di facciate di immobili ai sensi dell'art. 1, co. 219 in combinato disposto con il co. 220 della Legge n. 160/2019, modificato dalla Legge n. 234/2021	Euro 70 per Euro 100
Interventi di recupero degli edifici (interventi di manutenzione, recupero e ristrutturazione nonché di trasformazione di edifici) ai sensi dell'art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi n. 917/86	Euro 70 per Euro 100

Spese di istruttoria	1.600 Euro del credito d'imposta oggetto di cessione (valore massimo)

LEGENDA

Cedente	Il titolare del credito d'imposta, ogni suo successore o avente causa
Cessionario	La cassa Raiffeisen e/o ogni suo successore
Cessione di credito d'imposta	Il contratto civilistico, con il quale il cedente trasferisce al cessionario il credito d'imposta dietro corrispettivo di un prezzo. La cessione di crediti è regolata negli art. 1260 cc. e ss.
Corrispettivo della cessione	Il prezzo corrisposto dalla Banca al cedente quale corrispettivo per la cessione del credito d'imposta
Credito d'imposta	Il credito d'imposta sorto nei confronti dello Stato ai sensi della normativa vigente
Superbonus	Per interventi in ambito energetico ai sensi dell'art. 119, co. 1 e 2 del D.L. n. 34/2020. Credito d'imposta da suddividere in 4 o 5 anni
Ecobonus	Per interventi di efficienza energetica ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013. Credito d'imposta pari ad un valore dal 50% all'85% su 10 anni
Bonus Facciate	Per interventi di restauro/pulitura di facciate di immobili ai sensi dell'art. 1, co. 219 in combinato disposto con il co. 220 della Legge n. 160/2019. Credito d'imposta pari al 90% o 60% (dal 2022) su 10 anni
Interventi di recupero degli edifici	Interventi di manutenzione, recupero e ristrutturazione nonché di trasformazione di edifici ai sensi dell'art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi n. 917/86